

Nulla Osta per ricerca

Procedura (a cura del Dipartimento/Centro di ricerca dell'Ateneo)

L'iter procedurale prevede varie tappe: il rilascio del nulla osta, quindi del visto d'ingresso ed, infine, del permesso di soggiorno per ricerca scientifica.

Per poter iniziare la procedura di accoglienza, l'Ente ospitante, Università, deve innanzitutto accertare che il titolo di studio in possesso del ricercatore dia accesso a programmi di dottorato nel Paese dove è stato conseguito. Il Ricercatore deve pertanto produrre il titolo di studio tradotto in italiano ed accompagnato dalla dichiarazione di valore rilasciata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese in cui lo stesso è stato conseguito. Per quanto riguarda l'assegno di ricerca, l'accertamento di quanto su esposto è già previsto ai fini della selezione.

In sede di richiesta da parte di un docente dell'attivazione di un contratto di ricerca con un ricercatore non UE, l'Università deve:

- approvare, con un atto amministrativo (delibera del Consiglio del Dipartimento/Centro di Ricerca), il progetto di ricerca da svolgere;
- verificare la congruità dei titoli posseduti dal ricercatore;
- accertare la disponibilità delle risorse finanziarie per la realizzazione del progetto.

Per poter richiedere il nulla osta al SUI, Sportello Unico Immigrazione, tramite il sito del Ministero dell'Interno, il Dipartimento/Centro di ricerca interessato provvede alla compilazione in duplice copia originale della *Convenzione di Accoglienza* (scaricabile dal sito del CINECA al seguente link: <https://loginmiur.cineca.it/elencoistituti/front.php/home.html>): successivamente una copia originale dovrà essere presentata dall'Università al SUI per il rilascio del nulla osta, l'altra dovrà essere presentata dal ricercatore per il rilascio del visto nel suo paese, dopo aver ottenuto il nulla osta dalla Prefettura dell'Aquila.

Le due copie originali verranno sottoscritte dal Rettore ed inviate dal Dipartimento/Centro di Ricerca al Ricercatore il quale, dopo averle sottoscritte, provvederà all'invio di una copia scannerizzata al Dipartimento/Centro di Ricerca via email. La copia originale dovrà essere inviata all'Università per corriere espresso.

Nel caso in cui i tempi siano ristretti, il Ricercatore potrà consegnare all'Università la copia originale direttamente al suo arrivo. L'altra copia originale verrà presentata dal ricercatore per il rilascio del visto all'Ambasciata o Consolato italiano di riferimento nel proprio paese.

Si consiglia di iniziare l'iter procedurale con almeno tre mesi di anticipo poiché la procedura per l'ammissione di cittadini non UE richiede tempi piuttosto lunghi. La *Convenzione di Accoglienza*, in base al citato D.Lgs.n.17/2008, deve stabilire il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del Ricercatore oltre alle risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale.

L'Università dovrà, inoltre, assicurare al Ricercatore la copertura delle spese di viaggio per il ritorno nel proprio paese di provenienza.

Per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, il Ricercatore – una volta arrivato all'Aquila - otterrà dal competente settore della ASL una carta temporanea per l'assistenza sanitaria, anche per i familiari eventualmente al seguito, senza oneri a carico dell'Università o del Ricercatore.

Qui di seguito è riportata, in dettaglio, la procedura per richiedere al Ministero dell'Interno il rilascio del nulla osta per ricerca, attraverso il seguente link:

<https://portaleservizi.dlci.interno.it/Alisportello/ali/home.htm>

La procedura per l'accesso all'area riservata del SUI – Sportello Unico Immigrazione - richiede il possesso di un'identità SPID.

Per l'Università degli Studi dell'Aquila, i **Responsabili** delle Segreterie Amministrativo-Contabili dei Dipartimenti, dell'ufficio Relazioni Internazionali, del settore Dottorati, Assegni e borse di

Ricerca e del settore Fundraising devono accedere al portale ALI del Ministero degli Interni utilizzando il proprio SPID, in quanto sono stati a ciò abilitati sul portale del Ministero dell'Interno. Dopo l'accesso, si deve cliccare su "richieste moduli" e scegliere il Modello FR per la compilazione della domanda di nulla osta per ricerca. Per la compilazione sono necessari i seguenti dati:

- i dati anagrafici e indirizzo del Rettore (N.B. bisogna inserire non il suo indirizzo di residenza bensì il domicilio per la carica presso Pal.Camponeschi, Piazza Santa Margherita,2 - L'Aquila);
- il numero di iscrizione dell'Ateneo all'elenco del MUR: n. 86/2009 e la data dell'ultimo rinnovo dell'iscrizione: **25.09.2019** (data da inserire nel modulo on-line);
- il n. matricola INPS: **3800300169**;
- il Codice INAIL: **3768040**;
- per la voce "tariffa INAIL" indicare **0612**;
- i dati anagrafici del ricercatore (inserire i dati risultanti dal passaporto e mai da altri documenti);
- il progetto di ricerca;
- gli estremi di una marca da bollo telematica che dovrà successivamente essere consegnata presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione al momento del ritiro del nulla osta;
- il domicilio del Ricercatore per il suo soggiorno a L'Aquila (se non noto, si può inserire l'albergo presso il quale potrà soggiornare in attesa della definitiva sistemazione).

Se il ricercatore è già soggiornante in Italia ad altro titolo (permesso di soggiorno per studio/attesa occupazione), nella domanda online alla voce "Stato di residenza" occorre selezionare "Italia". A quel punto bisognerà inserire gli estremi del suo attuale permesso di soggiorno o dell'eventuale richiesta di rinnovo. In questo modo si eviterà che il nulla osta, una volta emesso, venga inviato alla nostra Ambasciata nello stato di provenienza/cittadinanza del ricercatore.

Una volta inoltrata la domanda esclusivamente per via telematica, il Ministero dell'Interno invia l'istanza al SUI di competenza (presso la Prefettura) il quale richiederà all'Università i seguenti documenti (che potranno essere inviati al SUI via email immigrazione.pref_laquila@interno.it e consegnati in originale al ritiro del nulla osta):

1. *Attestato di iscrizione* dell'Università degli Studi dell'Aquila all'Elenco degli Istituti autorizzati alla stipula delle Convenzioni di accoglienza presso il MUR (il documento si trova nella presente pagina web; l'iscrizione si rinnova tacitamente ogni 5 anni);
2. *Convenzione di accoglienza* sottoscritta dal Rettore e dal Ricercatore in originale o copia autenticata (il modello di convenzione si trova nella presente pagina web ed è scaricabile dal sito web del CINECA su riportato);
3. copia del passaporto del ricercatore (pagina recante i dati anagrafici);
4. n.2 marche da bollo telematiche di € 16,00 ciascuna (una deve essere quella i cui dati sono stati precedentemente inseriti nel modulo FR);
5. copia contratto di affitto regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate (nel caso in cui il ricercatore alloggerà presso un residence o struttura alberghiera è necessaria una prenotazione minima di 30 giorni);
6. delega al ritiro del nulla osta, sottoscritta dal Rettore, unitamente alla fotocopia del suo documento d'identità;
7. fotocopia del documento di identità del delegato.

Il SUI, ottenuto dalla Questura il parere sull'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso del ricercatore in Italia, convoca il Rettore (che può delegare il Docente responsabile del progetto o altra persona) per il ritiro del nulla osta, che ha validità un anno, e per la consegna al SUI di tutti gli originali dei documenti sopra elencati. Quindi il SUI provvede ad inoltrare il nulla osta alla sede diplomatica italiana di competenza presso il Paese del Ricercatore per l'ottenimento del visto da parte di quest'ultimo. Il ricercatore, una volta ricevuto per email dall'Università il nulla osta, deve presentare - presso la sede diplomatica italiana di competenza - richiesta di visto per ricerca, allegando il nulla osta ottenuto.

Una volta ottenuto il visto, il ricercatore può entrare in Italia e fare richiesta al SUI presso la Prefettura, entro 8 giorni dall'arrivo, del permesso di soggiorno (allegare alla domanda marca da bollo € 16,00). Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca (art.27ter, comma 7, D.Lgs 286/98)

La Prefettura provvederà anche al rilascio del codice fiscale tramite procedura telematica con l'Agenzia delle Entrate.